



COMUNE DI PIANOPOLI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

ORDINANZA N. 13
PROT. 2055 03.04.2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE
PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 –
CHIUSURA UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

Visto, in particolare, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 e 9 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

Visti i casi di positività del Covid-19 verificatisi nei paesi vicini;

Dato atto che nel DPCM 8/03/2020, come esteso all'intero territorio nazionale con DPCM 9/03/2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;



COMUNE DI PIANOPOLI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.7 del 14 Marzo 2020 con la quale vengono adottate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19;

Considerato che, ai fini dell'adozione delle misure di contenimento del Covid -19 i Sindaci sono nelle condizioni di emettere ordinanze restrittive in merito alla circolazione di mezzi e persone sul territorio comunale al fine di evitare problemi ai cittadini che potrebbero essere ostacolati nelle attività previste dai vari DPCM e facilitando notevolmente il lavoro ad eccezione delle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il DL 18/20 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico

per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che mette in evidenza lo stato emergenziale che l'Italia sta affrontando;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22.03.2020, stabilisce che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono soppresse le parole "È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 1 aprile 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ove si prevede che: **"L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020"**;

Dato atto che, alla luce dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della continua escalation dei contagi sull'intero territorio nazionale, si ritiene fornire agli Uffici tutte le indicazioni necessarie a garantire l'adeguamento dell'organizzazione interna dell'Ente ai più recenti interventi legislativi, nonché la tutela del personale dipendente e dell'utenza dal rischio di contagi.

Verificato che, in ossequio alla normativa citata, è stato ridotto l'accesso al pubblico negli uffici comunali ed i dipendenti, a turno, sono stati collocati in ferie;

Ritenuto che il momento di grave criticità rende opportuno **chiudere al pubblico gli uffici nella settimana dal 6 al 10 aprile 2020, salvo comprovate ed indifferibili esigenze della cittadinanza**;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il "...il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel



COMUNE DI PIANOPOLI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti...”;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs., 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, di disporre la chiusura al pubblico degli uffici siti nel Municipio del Comune di Pianopoli nelle giornate comprese tra lunedì 6 aprile e venerdì 10 Aprile 2020;

Di dare atto **che per il personale dipendente**, nelle suddette giornate, per come di seguito disciplinato, **sono attivate modalità di lavoro agile** (Smart working);

Di stabilire che:

- dovrà essere garantita la reperibilità del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi;
- in caso di richieste urgenti ed indifferibili riguardanti i servizi demografici (nascite e morti) sarà possibile contattare il personale preposto telefonando al n. 0968/1911905;
- per le richieste che possono essere evase telematicamente la cittadinanza dovrà utilizzare prioritariamente gli strumenti informatici inviando una e-mail ai seguenti indirizzi:

protocollo@comune.pianopoli.cz.it

PEC protocollo.pianopoli@asmepec.it

Per chi dovesse essere impossibilitato all'invio di e-mail potrà contattare il personale telefonando al n. 0968/1911904;

Di dare atto che il servizio di Polizia Locale non sarà interessato dalla presente ordinanza, poiché l'ufficio dovrà garantire la sorveglianza costante del territorio;

Di evidenziare che tutti i servizi essenziali, per come sopra individuati, saranno garantiti, così come quelli a servizio del territorio (raccolta rifiuti differenziati);

Di stabilire, conseguentemente, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n°18, nel rispetto di quanto previsto dai C.NN.LL., e sulla base di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16.03.2020 che il Responsabile di ciascun Servizio:

- dovrà collocare i dipendenti a tempo indeterminato in ferie con riferimento a quelle pregresse;
- dovrà collocare i dipendenti a tempo determinato, non impegnati in servizi essenziali, in ferie, per un numero massimo di 15 giorni, istituendo una banca ore alla quale si attingerà nell'eventualità sarà necessario prolungare l'assenza;

Di affiggere la presente ordinanza mediante apposito avviso all'ingresso del Municipio.

DISPONE

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, notificata alle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale e trasmessa alla Prefettura di



COMUNE DI PIANOPOLI

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Catanzaro e alla Presidente della Regione Calabria.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Il Sindaco

F.to Dr.ssa Valentina CUDA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 d. lgs. 39/1993)